



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 14.5.2014
COM(2014) 261 final

2014/0137 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

**che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di
contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali**

RELAZIONE

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA

È necessario fissare contingenti tariffari autonomi dell'Unione per prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente a soddisfare il fabbisogno dell'industria utilizzatrice per il periodo contingente in corso. A seguito di richieste formulate da vari Stati membri, la Commissione ha esaminato, in collaborazione con gli esperti dei governi interessati, l'opportunità di aprire contingenti tariffari autonomi per taluni prodotti agricoli e industriali.

Il 17 dicembre 2013 il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali, al fine di soddisfare alle condizioni più favorevoli il fabbisogno dell'Unione dei prodotti in questione.

Occorre aprire contingenti tariffari dell'Unione ad aliquota ridotta o nulla per volumi adeguati, senza perturbare i mercati di tali prodotti. Dal dibattito condotto in occasione delle riunioni del gruppo "Economia tariffaria" è risultato che gli Stati membri erano disposti ad aprire contingenti per i prodotti elencati all'allegato I della presente proposta di regolamento, senza peraltro compromettere l'equilibrio dei mercati di tali prodotti.

Si è rivelato inoltre necessario adattare i contingenti di cui all'allegato II della presente proposta:

per i numeri d'ordine 09.2631 e 09.2806, è stato necessario modificare la designazione,

per il numero d'ordine 09.2629, è stato necessario sopprimere il codice TARIC e

per i numeri d'ordine 09.2818, 09.2668 e 09.2669, i volumi sono stati aumentati.

Il contingente tariffario autonomo recante il numero d'ordine 09.2930 è stato soppresso dall'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, poiché non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tale contingente.

La proposta è in linea con le politiche in materia di agricoltura, commercio, imprese, sviluppo e relazioni esterne. Non comporterà, in particolare, ripercussioni negative per i paesi che beneficiano di un accordo commerciale preferenziale con l'UE (ad esempio i paesi che beneficiano dei regimi SPG o ACP, i paesi candidati all'adesione e i potenziali paesi candidati).

2. CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE D'IMPATTO

È stato consultato il gruppo "Economia tariffaria", che rappresenta le autorità competenti di tutti gli Stati membri. Tutti i contingenti elencati corrispondono ad accordi o compromessi raggiunti nel corso del dibattito svoltosi in detto gruppo.

Non è stata evocata l'esistenza di rischi potenzialmente gravi dalle conseguenze irreversibili.

La proposta sarà oggetto di una consultazione interservizi e sarà pubblicata dopo l'adozione da parte del Consiglio.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

La base giuridica della presente proposta di regolamento è l'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

In virtù dell'articolo 31 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, le sospensioni e i contingenti tariffari autonomi sono stabiliti dal Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione. Di conseguenza un regolamento costituisce lo strumento appropriato.

La proposta è di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto il principio di sussidiarietà non si applica.

Essa rispetta il principio di proporzionalità, poiché la serie di misure proposte è in linea con i principi intesi a semplificare le procedure per gli operatori del commercio estero e con la comunicazione della Commissione in materia di sospensioni e contingenti tariffari autonomi (GU C 363 del 13.12.2011, pag. 6).

4. INCIDENZA SUL BILANCIO

Dazi doganali non percepiti che ammontano complessivamente a circa 5,9 milioni di EUR/anno. L'effetto sulle risorse proprie tradizionali del bilancio è pari a - 4,4 milioni di EUR/anno (75% x 5,9 milioni di EUR/anno).

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 31,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire un approvvigionamento sufficiente e regolare di taluni prodotti la cui produzione nell'Unione è insufficiente e per evitare perturbazioni del mercato per taluni prodotti agricoli e industriali, il regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio ha aperto dei contingenti tariffari autonomi¹. I prodotti compresi in detti contingenti tariffari possono essere importati nell'Unione ad aliquota ridotta o nulla. Per i motivi indicati, è necessario aprire contingenti tariffari a dazio zero per un volume adeguato, con effetto a decorrere dal 1° luglio 2014, per sei nuovi prodotti.
- (2) Inoltre, in certi casi, è opportuno adattare gli attuali contingenti tariffari autonomi dell'Unione. In due casi deve essere modificata la descrizione del prodotto a fini di maggior chiarezza e per tener conto della più recente evoluzione dei prodotti. In un altro caso deve essere soppresso uno dei codici TARIC in quanto la doppia classificazione è diventata obsoleta e in altri tre casi devono essere aumentati i volumi dei contingenti nell'interesse degli operatori economici e dell'Unione.
- (3) Infine, in due casi è opportuno chiudere i contingenti tariffari autonomi dell'Unione con effetto, rispettivamente dal 1° luglio 2014 e dal 1° gennaio 2015, in quanto non è nell'interesse dell'Unione continuare a concedere tali contingenti dopo tali date.
- (4) È opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1388/2013.
- (5) Poiché alcune modifiche dei contingenti tariffari previste nel presente regolamento devono produrre effetti dal 1° luglio 2014, il presente regolamento deve applicarsi a decorrere da tale data e deve entrare in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

¹ Regolamento (UE) n. 1388/2013 del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali e che abroga il regolamento (UE) n. 7/2010 (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 319).

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013 è così modificato:

- 1) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2830, 09.2831, 09.2832, 09.2834, 09.2835, e 09.2836 di cui all'allegato I del presente regolamento sono inserite secondo l'ordine dei codici NC indicati nella seconda colonna della tabella figurante nell'allegato del regolamento (UE) n. 1388/2013;
- 2) le righe corrispondenti ai contingenti tariffari recanti i numeri d'ordine 09.2629, 09.2631, 09.2639, 09.2668, 09.2669, 09.2806 e 09.2818 sono sostituite dalla righe figuranti nell'allegato II del presente regolamento;
- 3) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2930 è soppressa;
- 4) la riga corrispondente al contingente tariffario recante il numero d'ordine 09.2639 è soppressa.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° luglio 2014.

Tuttavia, l'articolo 1, punto 4, si applica a decorrere dal 1° gennaio 2015.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. TITOLO DELLA PROPOSTA

Regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1388/2013 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari autonomi dell'Unione per taluni prodotti agricoli e industriali

2. LINEE DI BILANCIO

Capitolo e articolo: capitolo 12, articolo 120

Importo iscritto in bilancio per l'esercizio 2014: 16 185 600 000 EUR (B 2014)

3. INCIDENZA FINANZIARIA

☐ Nessuna

X Proposta senza incidenza finanziaria sulle spese ma con incidenza finanziaria sulle entrate, il cui effetto è il seguente:

Mio EUR (al primo decimale)

Linea di bilancio	Entrate ²	Periodo di 6 mesi, a decorrere dal gg/mm/aaaa	[Anno: 2/2014]
Articolo 120	<i>Incidenza sulle risorse proprie</i>	1.7.2014	-2,2

Mio EUR (al primo decimale)

Situazione a seguito dell'azione	
	[2015-2018]
Articolo 120	-4,4 / anno

Le aggiunte di cui al presente regolamento comporteranno un aumento di dazi non riscossi valutato a 5,9 Mio EUR l'anno.

Sulla base di quanto precede, l'incidenza sulla perdita di entrate derivante dal presente regolamento può essere stimata a 4,4 Mio EUR l'anno dall'1.1.2015 in poi (5,9 Mio EUR importo lordo x 0,75) e a 2,2 Mio EUR per il periodo dall'1.7.2014 al 31.12.2014.

² Per le risorse proprie tradizionali (prelievi agricoli, contributi zucchero, dazi doganali), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 25% delle spese di riscossione.

4. MISURE ANTIFRODE

Saranno effettuati controlli sulla destinazione particolare di alcuni dei prodotti contemplati dal presente regolamento del Consiglio, a norma degli articoli da 291 a 300 del regolamento (CEE) n. 2454/93 della Commissione.